

La riserva sinistri delle imprese di assicurazione e l'applicabilità del principio di derivazione rafforzata

di Giulio Tedeschi (*)

Le variazioni della riserva sinistri nel bilancio delle compagnie di assicurazione, anche ai fini della loro rilevanza fiscale, devono essere iscritte secondo il principio della "prudente valutazione in base a elementi obiettivi", derivati dalla applicazione dei principi dettati dalla normativa speciale di settore a cui fa richiamo l'art. 111 del T.U.I.R. Il principio è desumibile dalla sentenza della Suprema Corte n. 11443/2018 nella parte inerente alla deducibilità ai fini delle II.DD. Quanto disposto dalla sentenza dà quindi contenuto al rimando che il legislatore fiscale fa alla "misura massima" di deducibilità fiscale alla legislazione speciale delle compagnie di assicurazione. L'operatore ha ora certezza che tale rimando deve intendersi, senza possibilità di diversa interpretazione, alla norma di settore sulle valutazioni dei bilanci delle compagnie di assicurazione (oggi, il codice delle Assicurazioni). La riserva sinistri deve essere quindi calcolata in ossequio ai principi contabili della prudenza e della competenza (nonché, calandosi di più nelle modalità di calcolo, della analiticità e dell'obiettività) per consentire di "far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione".

Le variazioni della "Riserva sinistri" delle Compagnie di assicurazione, anche ai fini della loro deducibilità fiscale, devono essere appostate in bilancio secondo il principio (civilistico) di prudenza in base agli elementi assunti per il calcolo e ivi valorizzati. L'art. 33 del D.Lgs. n. 173/1997, da leggere ai fini fiscali in coordinamento con l'art. 111 del T.U.I.R., prevede che le Compagnie di assicurazione devono costituire, al termine di ciascun esercizio, la "riserva sinistri" accantonando in bilancio le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti con conseguente applicabilità del principio di derivazione rafforzata a tale componente negativa di reddito.

Il tema trattato dalla Corte di cassazione nella sentenza in esame riguarda l'asserita indebita deduzione di una parte del componente negativo di reddito "accantonamento alla riserva sinistri", ritenuta eccessiva - e quindi ineducibile - dalla base di calcolo dell'imposta sul reddito delle società (e analogamente ai fini IRAP).

Il tema riguarda un argomento di grande rilevanza, con una molteplicità di aspetti tecnici (di bilancio, valutativi, di tecnica assicurativa e statistico-attuariali, con risvolti anche fiscali) che sono stati condensati nella sentenza in esame in modo estremamente sintetico. Aspetti che meritano il necessario approfondimento.

L'Ufficio fondava le sue motivazioni sulla non corretta applicazione del principio di prudenza nella determinazione della riserva sinistri sull'assunto che essa fosse stata determinata non in conformità ai principi che governano la sua valutazione secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 173/1997 (1), ma in misura superiore rispetto a quella "massima stabilita a norma di legge" cui fa riferimento l'art. 111 del T.U.I.R. L'oggetto del contendere ha riguardato, altresì, l'interpretazione dell'art. 111 T.U.I.R. e del richiamo, in particolare, ivi contenuto al limite della "misura massima stabilita a norma di legge", da riferirsi alla legge di settore ovvero alla medesima legge tributaria (art. 109 T.U.I.R.).

(*) *Dottore Commercialista in Milano presso Bernoni & Partners. Professore incaricato di Tecnica professionale alla facoltà di Economia, Università Cattolica di Milano*

(1) Di seguito si farà riferimento al D.Lgs. n. 173/1997 all'epoca vigente, annotando però che nel frattempo è stato approvato il Codice delle assicurazioni private ex D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In detto codice sono state trasposte le disposizioni del D.Lgs.

n. 173/1997 e nello specifico all'art. 37 "Riserve tecniche dei rami danni". Ai fini che qui interessano le disposizioni trasposte non hanno avuto modificazioni rilevanti. Nel frattempo, poi, è intervenuto anche il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Sul tema, il lettore interessato potrà poi consultare l'art. 20 del Provvedimento IVASS n. 53/2016 e l'art. 23-ter del Regolamento ISVAP n. 22/2008.

Le adite Commissioni di merito accoglievano e confermavano le eccezioni sollevate dalla Compagnia di assicurazione; l'Ufficio presentava, dunque, ricorso avanti la Corte di cassazione. La materia del contendere riguardava la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di rettificare l'entità dell'accantonamento alla riserva sinistri (2) in quanto eccessiva, negandone, quindi, la deducibilità fiscale dell'accantonamento d'esercizio.

Le riserve sinistri, natura e rappresentazione in bilancio

Il tema di fondo si incentra sulla riserva sinistri; è quindi necessario svolgere alcune considerazioni in merito alla natura della riserva al fine di inquadrarla nel contesto normativo, sia di settore che tributario.

La riserva di cui trattasi misura gli accantonamenti che una Compagnia di assicurazione effettua al termine di ciascun esercizio per far fronte ai costi che essa dovrà sostenere in futuro con riguardo ai sinistri avvenuti nell'esercizio al quale si riferisce il bilancio o in esercizi precedenti e ancora in corso di liquidazione alla data di chiusura dello stesso (3). Va da sé che, ove non si procedesse alla costituzione della riserva sinistri a fine esercizio, non si rispetterebbero i principi contabili previsti, sia dal Codice civile, che dalla normativa assicurativa in tema di formazione del bilancio di esercizio. Le riserve tecniche (tra cui rientra la riserva sinistri) misurano, in definitiva, le esposizioni (*rectius*, i debiti) che le Compagnie di assicurazioni hanno nei confronti dei propri assicurati.

La riserva sinistri deve essere determinata applicando il principio di prudenza in base a elementi obiettivi che risultino necessari per far fronte al pagamento dei sinistri non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione (4) tenendo in considerazione il "costo ultimo" dei sinistri e, cioè, il costo effettivo che la Compagnia di assicurazione dovrà sostenere in futuro, una volta completato l'*iter* di liquidazione del sinistro (5).

Va osservato, per puro tuziorismo, che, nonostante la sua denominazione, la riserva sinistri non costituisce in alcun modo una componente del patrimonio netto, ma rappresenta una grandezza tipicamente di origine statistico-attuariale che misura, come detto, i sinistri manifestatisi in un esercizio per valori che non possono essere ancora certi sino a quando non sarà terminato il processo di liquidazione (processo che può durare anche più anni).

Un aspetto che caratterizza l'esercizio delle imprese di assicurazione si individua nel loro processo "industriale": i ricavi (*rectius*, i premi di assicurazione) anticipano i correlati costi di gestione (l'assunzione del rischio per sinistri). I costi sono rappresentati, principalmente, dalle somme che dovranno essere liquidate a favore dei terzi danneggiati al verificarsi dell'evento assicurato (il sinistro) (6).

L'art. 31 del D.Lgs. n. 173/1997 (poi art. 37, D.Lgs. n. 209/2005) - che reca la rubrica "Riserve tecniche del lavoro diretto" - dispone, al suo comma 1, che: "L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di fare fronte, per quanto

(2) Art. 33, D.Lgs. n. 173/1997, rubricato "Riserve sinistri dei rami danni" ove è disciplinata la valutazione in bilancio della Riserva, mentre l'art. 111 T.U.I.R. è rubricato "Imprese di Assicurazioni" e tra l'altro disciplina la deducibilità fiscale della Riserva sinistri.

(3) Cfr., per tutti, L. Sella, *Impresa di assicurazione e strategie di valore*, Milano, pag. 185 ss. e 248 ss.

(4) La "prudente" valutazione espressamente prevista dalla normativa di settore richiama l'analogo principio codificato all'art. 2423-bis, c.c. con riguardo ai principi di redazione del bilancio che devono avere portata generale.

(5) Il principio della "prudenza" così impone all'impresa di assicurazione, nel caso in cui si presentino incertezze nei livelli che potranno raggiungere i costi futuri dei sinistri, di orientare le valutazioni verso valori più alti del *range* di variabilità anticipato e generalmente osservato. Ciò al fine sia di garantire l'assicurato, sia di garantire la capacità della Compagnia di far fronte ai costi anche

futuri dei sinistri. In quest'intento il legislatore prevede per l'appunto che la riserva sia valutata in misura pari al "costo ultimo" per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili. Il principio della "competenza", in questo stesso contesto, impone alla compagnia di assicurazione di portare a riserva sinistri l'intero costo futuro previsto, ossia inclusivo di ogni onere al sinistro riferibile e così anche del suo aumento conseguente al previsto aumento dei prezzi.

(6) Ai fini che qui interessano, tale aspetto va letto nell'ottica della correlazione tra costi e ricavi ai fini della determinazione del reddito. Tra i costi quelli che maggiormente caratterizzano le compagnie di assicurazione sono senz'altro le Riserve tecniche: esse esprimono le obbligazioni (e le tutele) verso gli assicurati. L'assicurazione è infatti una operazione economica che si fonda su un procedimento tecnico complesso tale da consentire di determinare in via preventiva il costo della garanzia, predisponendo i mezzi necessari per far fronte ai relativi oneri.

ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione”.

Con particolare riferimento alle riserve tecniche nei rami danni l'art. 33 - che disciplina la “Riserva sinistri dei rami danni” - stabilisce, a sua volta (comma 1) che “Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione”.

Si nota, con immediatezza, il richiamo ai principi codicistici ed assicurativi (normativa speciale) della prudenza e alla competenza per tener conto degli oneri cui la compagnia è tenuta a far fronte. L'alto numero di sinistri che caratterizzano l'attività delle Compagnie di assicurazione e la possibilità di definire significative distribuzioni probabilistiche dei loro valori determinano le condizioni che consentono il ricorso all'impiego di modelli statistico-attuariali per la valutazione della riserva sinistri; di qui l'esigenza avvertita dal legislatore tributario (vedi art. 111 del T.U.I.R.) di rinviare, ai fini della determinazione della riserva in parola, alla speciale normativa di settore.

Non è tuttavia possibile prevedere una specifica metodologia di calcolo: si consideri la dimensione temporale che contraddistingue l'accadimento dei sinistri per anni di generazione e il processo di loro liquidazione progressiva per anni di pagamento (in termini, sia di importi, sia di numero dei sinistri) importa a identificare diversi modelli statistico-attuariali per la valutazione della riserva sinistri di cui si discute (7).

Anche l'Autorità di vigilanza - l'IVASS - è intervenuta sul tema fornendo indicazioni utili all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative di cui si discute attraverso la sua circolare n. 360/D del 21 gennaio 1999, la quale ha egregiamente illustrato la metodologia in merito all'importo delle riserve da iscrivere in bilancio, che deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni assunti con i contratti di assicurazione e deve formare oggetto di un processo valutativo complesso e multifase (8).

La citata circolare affrontando il concetto del processo “multifase” rimanda all'utilizzo di metodologie di tipo statistico-attuariale senza tuttavia intervenire nella definizione degli approcci deterministici da utilizzare, ma conferendo alle Compagnie di assicurazione autonomia di scelta in ragione - proprio - del rispetto del principio legale della “prudenza” (9).

Le riserve sinistri e il trattamento tributario

Dalle brevi considerazioni che precedono si deduce facilmente come la riserva sinistri rappresenti un'importante “posta di bilancio” che incide significativamente, anche ai fini tributari, sulla determinazione del reddito d'impresa.

L'art. 111 del T.U.I.R. consente la deducibilità delle riserve tecniche obbligatorie (e tra queste rientra la riserva sinistri) fino alla misura massima stabilita a norma di legge. Trattasi “di una specifica disciplina fiscale che ai fini delle imposte sui redditi, è finalizzata a determinare il trattamento tributario riservato a poste di bilancio tipiche del settore oppure a prevedere eccezioni rispetto

(7) Anche qui il rimando alla dottrina è d'obbligo. Per tutti, L. Sella, op. cit., pag. 251 ss.

(8) Processo valutativo complesso fondato sul metodo dell'inventario analitico dei singoli sinistri; processo valutativo multifase fondato sull'impiego di metodologie statistico-attuariali volte alla verifica e all'integrazione, nonché alla correzione dei dati analitici.

(9) Il termine “tecniche” attribuito alle riserve ben fa comprendere il collegamento alla logica che supporta i processi tecnico-assicurativi. Generalmente le Compagnie di assicurazione

ricorrono ai metodi statistici *Fisher Lange* e *Chain Ladder*. Presupposto fondamentale nella scelta e nell'utilizzo dei metodi statistici è la “regolarità” nello sviluppo dei processi di liquidazione dei sinistri per giungere alla identificazione di costi medi dei sinistri e l'esistenza di relazioni tra sinistri pagati e sinistri riservati. In questo contesto la riserva può essere contestata ove sia dimostrata unicamente l'esuberanza rispetto alla finalità. V. *infra*, paragrafo 5 ove è citata la sentenza della Corte di cassazione n. 16332/2012.

alla normativa generalmente applicabile in materia di reddito di impresa” (10). Si constata, immediatamente, come, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, si sia in presenza di una dipendenza (o derivazione) rafforzata, nel senso, cioè, che la misura della riserva ai fini fiscali non può essere oggetto di sindacato di merito da parte del Fisco, sempreché, beninteso, essa riserva sia stata determinata correttamente sulla base dei principi e criteri previsti dalla normativa di settore (11).

L'applicazione del principio del “costo ultimo”, quale criterio di calcolo della riserva, introduce nell'ambito dell'*iter* valutativo un'impostazione anche di natura statistico-attuariale del calcolo delle riserve sinistri il quale esige che l'importo da riservare sia aderente al principio della “prudente valutazione in base ad elementi obiettivi”. Ciò sta chiaramente a significare che, ai fini della corretta determinazione della riserva, le imprese di assicurazione devono tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili.

La misura massima di deducibilità stabilita dalla norma di legge

È ora possibile “calarsi” nei temi propri della sentenza in esame.

Un primo aspetto che si ricava dall'esame della sentenza riguarda l'eccezione sollevata dall'Ufficio secondo cui, con l'espressione “alla misura massima stabilita a norma di legge”, l'art. 111 del T.U.I.R. intenda fare riferimento alle disposizioni dell'art. 109 del T.U.I.R. medesimo con la conseguenza che “la deduzione operata superava la misura massima stabilita a norma di legge e dava quindi luogo a un componente negativo non inerente all'attività d'impresa” con violazione e falsa applicazione del comma 1 dell'art. 111 e del comma 5 dell'art. 109 del T.U.I.R.

L'erroneità di ogni diversa interpretazione, ha precisato la Suprema Corte, è rivelata da elementi, sia testuali, sia logici.

Innanzitutto, se il legislatore fiscale avesse voluto richiamare, nell'art. 111 T.U.I.R., i precetti del precedente art. 109 T.U.I.R. non avrebbe certamente usato il termine generico “legge”, ma avrebbe utilizzato locuzioni differenti e più specifiche. Nell'ipotesi prospettata la formulazione dell'art. 111 sarebbe stata sicuramente diversa, con la menzione espressa dell'art. 109 o del principio di inerenza, oppure con un riferimento esplicito, più elastico, alle disposizioni del T.U.I.R. Ogni supposto rimando alle prescrizioni dell'art. 109 T.U.I.R. è escluso, tuttavia, non soltanto dal tenore letterale dell'art. 111 T.U.I.R., ma anche, sul piano sistematico, dalla sua concreta inutilità ed impraticabilità.

L'iscrizione in bilancio delle riserve costituisce, invero, ha ulteriormente osservato la Cassazione, un adempimento indispensabile per garantire la solvibilità di una compagnia assicurativa rispetto agli impegni di spesa connessi con i risarcimenti futuri; esso è un atto cruciale per mantenere integra la tutela assicurativa di cui hanno diritto coloro i quali hanno stipulato una polizza per cautelarsi contro possibili eventi dannosi o avversi. Senza un'adeguata riserva non vi è un'adeguata copertura assicurativa. L'inerenza di tale accantonamento, ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., appare, quindi, a parere del giudice di legittimità, indiscutibile.

Il riferimento alla “misura massima stabilita a norma di legge” deve essere interpretato nel senso che il trattamento fiscale delle riserve sinistri deve essere conforme al comportamento adottato sul piano civilistico e contabile in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Ne deriva che alla riserva sinistri, determinata in conformità alle prescrizioni del Codice civile (vedi, in particolare, l'art. 2423-bis, n. 1) e di settore, è implicitamente riconosciuta dalla legge

(10) Così nel *Commentario breve alle leggi tributarie*, Padova, subart. 111 T.U.I.R. (a cura di G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu - F. Moschetti).

(11) “Si tratta di regole di carattere generale di valutazione che qualificano il concetto della sufficienza con la specifica indicazione

rappresentata dalla ragionevolezza degli elementi previsionali dei quali l'impresa deve tener conto in sede di stima degli impegni tecnici”. Cfr. M. Leo, op. cit., pag. 2056.

tributaria una sua natura di componente “inerente e deducibile” come espressamente precisato dalla Corte di cassazione; di qui, come già osservato, l’applicazione del citato principio di derivazione rafforzata.

Il legislatore tributario si è quindi limitato ad enunciare i “principi” di valutazione. Ecco quindi la *ratio* che conduce a definire le disposizioni dell’art. 111 T.U.I.R. speciali rispetto all’art. 109 T.U.I.R. e quindi derogatorie (12).

Il problema dell’inerenza è dunque risolto a monte dall’art. 111 T.U.I.R., affidandosi alle valutazioni compiute in sede di redazione del bilancio, qualora le scelte operate in quella sede siano coerenti con le indicazioni fornite dalle norme riguardanti la valorizzazione delle poste che concorrono a determinare il risultato d’esercizio delle compagnie di assicurazione.

Ad analoga ricostruzione metodologica conduce anche la citata sentenza della stessa Corte di cassazione (n. 16332/2012) la quale aveva affermato che, qualora una Compagnia di assicurazione si “sia comportata con la prudenza richiesta dalla legislazione civile e di settore..., poiché la legge fiscale autorizza gli accantonamenti consentiti dalle leggi di settore, essa ha tenuto un comportamento corretto anche sotto il profilo fiscale”. Continua il giudice motivando che: “L’art. 103 del T.U.I.R. del 1986 (ora art. 111 N.d.R.) stabilisce infatti che, per le imprese di assicurazione, gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche obbligatorie sono deducibili fino alla misura massima stabilita dalla legge, da identificarsi nella legge speciale di settore: questa indica elementi obiettivi per stabilire il limite massimo degli accantonamenti da determinarsi, come è avvenuto nel caso di specie, nel

rispetto dei principi generali e particolari di valutazione della riserva sinistri e delle relative regole operative” (13).

L’inerenza e la competenza: il “costo ultimo” per la valutazione della riserva sinistri

Un secondo aspetto derivante dall’analisi della sentenza riguarda la natura del componente di reddito “accantonamento alla riserva sinistri” e in particolare alla sua valutazione rilevante anche ai fini tributari.

Qui si inserisce il concetto di “costo ultimo” posto dalla normativa di settore quale riferimento per il processo di valutazione di bilancio; più specificamente il tema della determinazione degli oneri futuri da cui non si può prescindere.

Espressione che potrebbe riferirsi ad un valore ancorato a un “momento” storico passato (“ultimo”, cioè il costo alla data di chiusura dell’esercizio). Viceversa, la valutazione deve essere proiettata “in avanti”, alla data in cui verrà pagato il sinistro. La legge di settore orienta, quindi, la valutazione in un’ottica prospettica seppur fondata su metodologie di valutazione previsionali, ancorché ancorate a tecniche di calcolo ragionevolmente attendibili e sicure.

Sul tema anche la citata circolare ISVAP n. 360/D/1999 consente di interpretare questo aspetto della rilevanza tributaria degli elementi previsionali per addivenire alla configurazione del “costo ultimo”. La richiamata circolare 360/D dispone infatti: “si tratta di una regola generale di valutazione delle riserve tecniche che qualifica il tradizionale concetto della sufficienza con una specifica e, almeno formalmente, nuova indicazione rappresentata dalla ragionevolezza degli elementi previsionali dei quali l’impresa deve tener conto in sede di stima degli impegni tecnici; con tale importante precisazione il legislatore ha fissato una linea guida

(12) In tal senso, vedasi S. Capolupo, “IRES. Il reddito delle imprese di assicurazione”, in *il fisco*, 2006, pag. 38 e M. Procopio, “Le riserve sinistri delle imprese di assicurazione”, in *Dir. prat. trib.*, 2006, pag. 682.

(13) In senso analogo anche la sentenza della Corte di cassazione n. 4611 del 22 febbraio 2008, la quale, trattando di altre riserve tecniche, aveva statuito la loro deducibilità se iscritte in

bilancio nel rispetto della normativa di settore. La Corte aveva infatti ritenuto che il richiamo all’art. 111 del T.U.I.R. vada inteso come norma che “ha voluto introdurre la deducibilità per intero degli accantonamenti in questione, qualunque ne sia la composizione, e ciò in funzione dell’interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese medesime”.

fondamentale da seguire nel processo valutativo: la necessità di considerare al momento della formazione degli accantonamenti tecnici da iscrivere in bilancio tutti i fattori che concorreranno prevedibilmente a determinare il futuro costo dei sinistri (sia di quelli non ancora avvenuti per la riserva premi, sia di quelli già accaduti per la riserva sinistri), con esclusione pertanto di quei soli elementi dei quali non può esserne prevista l'influenza in quanto ragionevolmente non identificabili alla chiusura dell'esercizio".

Così il concetto di "costo ultimo" prevedibile - che assume rilevanza anche ai fini tributari - non può rimanere sganciato dal principio legale che richiede, con riferimento ai sinistri da riservare, di quantificare e iscrivere a bilancio la somma complessiva da corrispondere al beneficiario della prestazione assicurativa (14).

Il valore della riserva sinistri a "costo ultimo" è in definitiva il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase. Nel caso trattato nella sentenza che si annota, sembra che l'Agenzia avesse ritenuto che una fase del processo valutativo non rispondesse ai crismi tributari dell'art. 109 T.U.I.R., in quanto non oggettiva. Senza voler tornare all'aspetto già affrontato della dicotomia (inesistente) tra art. 111 e art. 109, in questa sede basta ricordare che la valutazione della riserva è svolta in un processo "multifase", ma in un contesto "unitario". Il concetto del "costo ultimo", in altri termini, non può che essere ricondotto alla regola generale di valutazione previsto obbligatoriamente dalla norma di settore e deve individuarsi, con riferimento a ogni singolo sinistro, nella somma complessiva da corrispondere all'assicurato, ma da imputare per competenza e con prudenza già in un esercizio anteriore a quello di sua liquidazione. Il controllo avrebbe potuto casomai riguardare eventuali errori tecnici nella determinazione del valore o l'assenza delle necessarie assunzioni da porre alla base del processo valutativo. Vale a dire l'assenza di dati storici e prospettici affidabili, l'assenza di

esperienze specifiche e caratteristiche della compagnia, ma non, né la metodologia di calcolo prescelta, né, tanto meno, il principio legale della prudente valutazione in base a elementi obiettivi. Si tenga conto che il processo cd. di riservazione è sottoposto al controllo di una pluralità di soggetti, a partire dai revisori legali sino agli attuari incaricati che rilasciano apposite attestazioni.

Ciò induce a sostenere, vale la pena di ribadirlo, come il principio della derivazione del reddito fiscale da quello civile valga, a maggior ragione, per il caso delle compagnie di assicurazione e, nel caso di specie, per il riconoscimento fiscale del valore della Riserva sinistri consentendo alle imprese di assicurazione di far fronte ai propri impegni, anche per la tutela degli assicurati (15).

Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte di cassazione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare sicuramente condivisibile. Essa, infatti, rimanda ai principi propri del settore assicurativo, così riassunti:

- la deducibilità degli accantonamenti (le variazioni) alla riserva sinistri è regolamentata ai fini fiscali dall'art. 111 del T.U.I.R. che assume "natura speciale" rispetto ai principi generali contenuti nell'art. 109 (e in generale al regime degli accantonamenti indicata agli artt. 105-107 T.U.I.R. per la generalità delle imprese);

- i principi di valutazione della riserva sinistri ai fini fiscali - di cui all'art. 111 T.U.I.R. - sono quelli desumibili dalla normativa di settore e in modo specifico da quelli che statuiscono la valutazione della medesima riserva nei bilanci d'esercizio delle compagnie di assicurazione. In questo senso il rimando dell'art. 111 T.U.I.R. "alla misura massima stabilita a norma di legge" deve intendersi, senza possibilità di diversa interpretazione, alla norma di settore sulle valutazioni dei bilanci delle compagnie di assicurazione (oggi il

(14) Con riferimento ad una intera generazione di sinistri l'assenza della nozione può rinvenirsi nell'ammontare complessivo corrisposto una volta esaurita la generazione sinistri stessa. In questi casi, le somme da pagare "proprio perché finali,

comprendono ogni tipo di onere legato ai sinistri, ivi comprese le spese di liquidazione" (ISVAP nella circolare n. 360/D).

(15) Cfr. M. Procopio, op. cit., pag. 679.

Codice delle assicurazioni ex D.Lgs. n. 209/2005, già D.Lgs. n. 173/1997);

- la riserva sinistri deve essere calcolata, di esercizio in esercizio, per tener conto di tutti gli oneri da corrispondere agli assicurati per i sinistri avvenuti, anche in esercizi precedenti, e non ancora liquidati e pagati all'assicurato. In questo senso l'onere deve essere accantonato in aderenza ai principi codicistici della prudenza e della competenza;

- la riserva sinistri tutela il patrimonio societario, degli assicurati e, in genere, dei "terzi" (compreso l'Erario) atteso che consente di "far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione";

- le metodologie e i criteri per la determinazione della riserva sinistri sono il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase (così circolare ISVAPP n. 360/D/1999), demandando allo sviluppo di articolati modelli statistico-attuari il conteggio puntuale. Solo così sarà tecnicamente possibile quantificare in base ad una metodologia che determini secondo "prudenza" e "competenza" in base a elementi obiettivi gli oneri d'esercizio necessari per far fronte, negli esercizi

futuri, al pagamento dei sinistri definitivamente liquidati;

- in questo contesto, anche per tener conto della previsione della legge di settore, la valutazione dovrà avvenire "in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili". "Costo ultimo" che non è un valore ancorato esclusivamente su situazioni storiche, ma per la specificità del comparto assicurativo, proiettato nel futuro con una valutazione fondata su metodologie statistico-attuariali per individuare la somma che sarà corrisposta al beneficiario dell'indennizzo assicurativo.

È assolutamente comprensibile la specificità del tema che richiede all'operatore e all'interprete di confrontarsi con una normativa speciale, molto tecnica e inserita in un'attività che ha connotati peculiari propri del settore assicurativo. In questo senso il contributo di tutti, compresa la giurisprudenza come nel caso della sentenza in esame, aiuterà a ricercare quella certezza del diritto tributario, necessaria per il corretto rapporto tra Fisco e contribuente (e per i comportamenti operativi degli addetti al settore).